

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis della Tabella – Allegato B – del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e ss.mm. ed ii.

REPERTORIO N.....

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SCHEMA DI CONVENZIONE TECNICO – AMMINISTRATIVA
REGOLANTE L'AFFIDO DEL PROGETTO DI ABBELLIMENTO URBANO E
RURALE, IVI COMPRESA LA RELATIVA MANUTENZIONE, PRESSO
L'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI AMBITO EST –
ZONA DI PERGINE VALSUGANA ANNO 2018 – CIG 74353347B7 –
INDIVIDUATO NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO 19 – “PROGETTI DI
ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI
SOCIALMENTE UTILI”, PREVISTO DAL DOCUMENTO DI POLITICA DEL
LAVORO 2015 – 2018 DELL'AGENZIA DEL LAVORO DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI TRENTO.

L'anno duemiladiciotto (2018), addì del mese di
....., presso la sede della Comunità Alta Valsugana e Bersntol,
- Pergine Valsugana (TN) – Piazza Gavazzi, 4, avanti a me dott. Valerio
Bazzanella, Segretario Generale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol,
autorizzato per legge a rogare i contratti in forma pubblico-amministrativa
nell'interesse della Comunità, a ciò espressamente richiesto dal Presidente,
sono personalmente comparsi i Signori:

- PIERINO CARESIA, nato a Fornace (TN) il 24/05/1956, C.F.
CRSPRN56E24D714J, domiciliato per la carica presso la sede della

Comunità Alta Valsugana e Bersntol, Piazza Gavazzi, 4, Pergine Valsugana (TN), CF/P.IVA 02143860225, il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto in qualità di Presidente della Comunità Alta Valsugana e Bersntol;

- PAOLO PONTALTI, nato a Trento il 13/05/1952, C.F. PNTPLA52E13L378V, domiciliato per la carica presso la sede legale di Cooperativa 90 Società Cooperativa di Solidarietà Sociale, sede legale in Pergine Valsugana (TN), via Molin del Palù n. 20/C – CF/P.IVA 01322120229, il quale interviene ed agisce nel presente atto in qualità di legale rappresentante di Cooperativa 90 Società Cooperativa di Solidarietà Sociale.

I comparenti, della cui identità e capacità giuridica io Segretario rogante sono personalmente certo, di comune accordo, avendo i requisiti di legge, rinunziano con il mio consenso all'assistenza di testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto.

Premesso che:

- il Documento degli Interventi di Politica del Lavoro 2015 – 2018, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1945 dd. 02/11/2015, come da ultimo modificato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 17 dd. 18/01/2018, prevede l'Intervento 19 di "Accompagnamento alla occupabilità attraverso lavori socialmente utili";
- con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 22 dd. 05/03/2018, integrata con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 32 dd 26/03/2018, è stato approvato il progetto di Intervento 19 di abbellimento urbano e rurale, ivi compresa la relativa manutenzione, presso l'Azienda Provinciale per i

Servizi Sanitari Ambito Est – zona di Pergine Valsugana per l'anno 2018;

- con determinazione della Dirigente dell'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento n. 528 dd. 27/04/2018, è stato approvato tale progetto, con l'assegnazione di n. 1 lavoratore caposquadra e 13 operai comuni per la durata di 6 mesi, e la concessione di un contributo totale presunto pari ad € 50.732,24;

- con determinazione del Responsabile del Servizio Istruzione, Mense e Programmazione n. ____ dd. _____, è stata approvata la proposta di aggiudicazione di tale progetto a Cooperativa 90 Società Cooperativa di Solidarietà Sociale di Pergine Valsugana.

Preso atto che Cooperativa 90 Società Cooperativa di Solidarietà Sociale risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Trento al numero di iscrizione 01322120229 del Registro delle Imprese di Trento, con il numero Repertorio Economico Amministrativo (REA) 130651, ed al Registro delle Società cooperative sociali di tipo B), di cui alla L.R. 01.11.1993, n. 15, di Trento con matricola n. A157717.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Tra il sig. Pierino Caresia, in qualità di Presidente della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, e il sig. Paolo Pontalti, in qualità di legale rappresentante di Cooperativa 90 Società Cooperativa di Solidarietà Sociale, in esecuzione della succitata determinazione del Responsabile del Servizio Istruzione, Mense e Programmazione n. ____ dd. _____,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

La Comunità Alta Valsugana e Bersntol, di seguito per brevità denominata

Comunità, come sopra rappresentata, affida a Cooperativa 90 Società Cooperativa di Solidarietà Sociale, di seguito per brevità denominata Società, come sopra rappresentata, l'incarico di eseguire le prestazioni previste dal progetto di abbellimento urbano e rurale, ivi compresa la relativa manutenzione, presso l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Ambito Est – zona di Pergine Valsugana per l'anno 2018, allegato parte integrante e sostanziale alla presente convenzione (Allegato A) – CIG 74353347B7, da svolgersi presso l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Ambito Est, di seguito per brevità denominata Azienda, a Pergine Valsugana, nell'ambito dell'Intervento 19 – Progetti per l'accompagnamento alla occupabilità attraverso lavori socialmente utili, di seguito per brevità denominato Intervento, secondo le istruzioni impartite dall'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, che ha approvato il progetto, e dalla Comunità, per un importo complessivo massimo di € 72.371,45, IVA 22% compresa.

Le attività e i servizi devono essere eseguiti dalla Società secondo le condizioni stabilite nella presente convenzione e sulla base della relazione progettuale allegata alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

ART. 2

La Società accetta l'incarico di cui al precedente articolo 1 alle condizioni e secondo le modalità esposte negli articoli successivi. La Società dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- sede amministrativa che assicura adeguata accessibilità da parte dei destinatari;

- dotazione di automezzi e attrezzature adeguati per la gestione delle attività previste dal progetto in esame;
- possesso di una struttura tecnico/organizzativa adeguata allo svolgimento dei lavori da eseguire e consona alle necessità di supporto nei confronti dei soggetti inseriti nel progetto;
- posizione di regolarità contributiva.

La Società deve fornire ai lavoratori abbigliamento adeguato in relazione alla tipologia del progetto, alla sua collocazione geografica e all'andamento stagionale.

ART. 3

Con la presente convenzione si stabilisce che:

- si tratta di un progetto "di utilità collettiva" e dà luogo ad un finanziamento a cui si applica la Decisione della Commissione Europea C(2011) 9380 definitivo del 20 dicembre 2011 e s.m. e i.;
- la piena responsabilità dell'esecuzione del progetto di inserimento rimane esclusivamente in capo alla Società;
- l'incarico fa riferimento ad un "servizio d'interesse economico generale", in quanto diretto a sostenere e valorizzare l'occupazione di soggetti svantaggiati.

ART. 4

Le prestazioni verranno eseguite presso l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Servizio Territoriale Ambito Est – zona di Pergine Valsugana, e specificamente presso il parco e le pertinenze dell'Ospedale Riabilitativo "Villa Rosa" in via Spolverine n. 84 a Pergine Valsugana e

presso il parco e le pertinenze del Presidio dell'ex Ospedale Psichiatrico di Pergine Valsugana attorno alle aree dei masi Tre Castagni e Maso S. Pietro.

ART. 5

Per la realizzazione delle prestazioni di cui al precedente art. 1 la Società si impegna ad assumere i lavoratori sotto indicati, iscritti nelle apposite liste approvate dall'Agenzia del Lavoro, applicando loro il trattamento previsto dall'Intesa Collettiva Provinciale di Lavoro per i lavoratori occupati nelle iniziative di utilità collettiva denominate "Interventi di accompagnamento all'occupabilità (ex lavori socialmente utili)" previsti dal vigente Documento degli Interventi di Politica del Lavoro", tra le quali l'Intervento 19, stipulata tra la Federazione Trentina della Cooperazione e le Organizzazioni Sindacali e vigente alla data di stipulazione della presente:

- n. 1 soggetto a tempo pieno a 35 ore settimanali appartenente alla categoria A) – disoccupati da più di 12 mesi con più di 45 anni, con funzioni di caposquadra;
- n. 12 soggetti a tempo parziale a 15 ore settimanali appartenenti alla categoria C) – disoccupati, con più di 25 anni, in difficoltà occupazionale in quanto soggetti a processi di emarginazione sociale o portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali segnalati dai servizi sociali e/o sanitari attraverso apposita certificazione. Rientrano fra i soggetti beneficiari di cui alla presente lettera anche le donne segnalate quali vittime di violenza;
- n. 1 soggetto a tempo parziale a 15 ore settimanali facente parte delle opportunità occupazionali con invalidità di tipo psichico/intellettuale pari o superiore all'80%.

I lavoratori devono essere assunti secondo le modalità stabilite dalle leggi in vigore.

La Società dovrà dotare i lavoratori di idoneo cartellino di riconoscimento.

ART. 6

Il progetto, come approvato dall'Agenzia del Lavoro, prevede una durata massima di 6 (sei) mesi, da terminarsi comunque entro il 31/12 – rapportati su 5 (cinque) giorni alla settimana – a decorrere dalla data concordata tra le parti. Qualora il progetto non venisse concluso entro la suddetta data, verrà riconosciuto il costo lavoro, ed oneri correlati, sostenuti fino a tale termine. Nel caso la durata del progetto dovesse per qualsiasi motivo risultare inferiore al periodo di tempo previsto al comma precedente, il corrispettivo di cui al successivo articolo 11 sarà commisurato all'effettiva durata del progetto.

ART. 7

La Società è tenuta a:

- a) eseguire le prestazioni in conformità al progetto di cui al precedente articolo 1 ed allegato alla presente convenzione, nel rispetto delle prescrizioni di legge e dei regolamenti vigenti in materia. Le prestazioni da effettuare sono unicamente quelle approvate dall'Agenzia del Lavoro. Non sono ammesse prestazioni aggiuntive o modificazioni rispetto al progetto approvato dall'Agenzia del Lavoro, se non dopo aver ottenuto l'autorizzazione da parte della medesima e di conseguenza della Comunità. Ogni eventuale interruzione o riduzione anche parziale nell'esecuzione del progetto dovrà essere tempestivamente comunicata alla Comunità e

all'Azienda e debitamente motivata nella "relazione tecnica finale" di cui al presente articolo, lett. k), descrivendo in modo dettagliato la causa e gli eventi oggettivamente rilevanti che hanno originato la mancata esecuzione delle prestazioni stesse;

- b) fornire automezzi, attrezzature, macchinari, materiali e quant'altro necessario per la realizzazione degli interventi, assicurare il trasporto di attrezzi, macchinari e materiali necessari, in conformità alla relazione progettuale richiamata al precedente articolo 1, in base ad accordi preventivi con il Servizio Attuazione Pianificazione e Manutenzione Immobili del Servizio Territoriale Ambito Est dell'Azienda. La spesa relativa, comprensiva anche di eventuali oneri discarica, sarà liquidata direttamente dall'Azienda su presentazione di fattura, corredata di relativi rapportini dei noli e documenti di trasporto materiali.

La Società dovrà sovrintendere ed organizzare nel modo più opportuno il trasporto degli operai dal luogo di ritrovo al cantiere.

La Società dovrà sospendere o non intraprendere ogni attività qualora lavoratori di altre ditte entrino nell'area di lavoro fino a quando i lavoratori di queste altre ditte non abbiano lasciato la zona di intervento; dovrà sospendere o non intraprendere ogni attività qualora lavoratori o funzionari della committenza (Comunità o Comune di Altopiano della Vigolana) entrino nell'area di lavoro fino a quando questi ultimi non abbiano lasciato la zona di intervento; dovrà sospendere o non intraprendere attività lavorative fino a quando altri soggetti presenti nell'area di intervento non si siano

allontanati;

- c) mettere a disposizione la figura del Coordinatore di cantiere, la cui idoneità dovrà essere documentata nella “scheda coordinatore”, che la Società dovrà compilare ed inviare, completa delle informazioni per la reperibilità del coordinatore durante l’orario di svolgimento delle prestazioni, il giorno stesso della partenza del cantiere di lavoro, all’Agenzia del Lavoro e alla Comunità, assieme al modulo di inizio cantiere. Il Coordinatore di cantiere deve possedere specifici titoli di studio o aver acquisito una professionalità idonea derivante da una comprovata esperienza lavorativa di almeno sei mesi in campi coerenti con le attività svolte. Il Coordinatore di cantiere ha l’obbligo di monitorare costantemente la squadra di lavoro, seguendo i singoli lavoratori impiegati nel progetto, visitando direttamente il luogo di lavoro obbligatoriamente almeno due volte alla settimana (in giorni diversi), con durata di almeno un’ora per ciascuna visita, svolgendo la dovuta attività di supporto e coordinamento complessivo sia dal punto di vista tecnico sia socio-relazionale, lasciando traccia del lavoro svolto sui documenti di rilevazione delle presenze dei lavoratori (rapportino presenze settimanali) utilizzati dal datore di lavoro. Il Coordinatore di cantiere ha inoltre il compito di verificare l’idoneità delle attrezzature e dei dispositivi personali di sicurezza, la corretta fornitura di materiali e quant’altro indispensabile ad un corretto ed efficace funzionamento dei gruppi di lavoro, compilando l’apposita scheda. Il Coordinatore di cantiere garantisce tutti gli spazi di verifica utili, allo scopo di fornire

gli aiuti necessari ai lavoratori, intrattenendo i contatti con i soggetti a vario titolo interessati al progetto (Comunità, Azienda, Servizi segnalanti, Agenzia del Lavoro), fornendo loro, ogniqualvolta saranno richieste, tutte le informazioni relative all'andamento delle prestazioni. In caso di sua sostituzione, dovrà esserne data immediata comunicazione ai soggetti interessati. L'osservazione dei lavoratori è di competenza della Società tramite il Coordinatore di cantiere, il quale, nel corso del progetto, potrà confrontarsi anche con altri soggetti interni o esterni alla Comunità. Il processo e l'esito dell'osservazione in riferimento ad ogni singolo lavoratore sono formalizzati dal Coordinatore di cantiere in due fasi, una intermedia e una finale, attraverso la "Scheda di Rilevazione", che, a fine progetto, deve essere consegnata, con la dovuta riservatezza, ai referenti sociali della Comunità, agli eventuali Servizi segnalanti, oltreché all'Agenzia del Lavoro. L'obiettivo è quello di garantire una "restituzione finale" di informazioni ad Enti e Servizi segnalanti che consenta agli stessi un'adeguata progettazione futura relativamente ai lavoratori segnalati. Il Coordinatore di cantiere deve redigere anche la "relazione tecnica finale" dei lavori svolti, come indicato alla successiva lett. k);

- d) sovrintendere ai compiti affidati al caposquadra inerenti la conservazione scrupolosa del fascicolo rapportini settimanali presenze operai, la sua corretta compilazione, rilevazione ore e osservanza, disponendo per la sua esibizione ai soggetti interessati (Comunità, Azienda, Agenzia del Lavoro, Coordinatore di cantiere);

- e) collaborare fattivamente con la Comunità e con l'Azienda, attenersi alle disposizioni che in fase di svolgimento dei lavori e per la buona esecuzione degli stessi potranno da queste essere date e fornire tutte le informazioni relative all'andamento delle attività;
- f) attenersi alle disposizioni previste dalla normativa in materia di antinfortunistica e sicurezza sul lavoro, in particolare dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm., assumendo tutte le responsabilità in ordine all'applicazione della predetta normativa e tenendo in proposito sollevati ed indenni la Comunità e l'Azienda, giusto verbale di coordinamento e cooperazione, come da riunione di coordinamento iniziale. La Società, in accordo con l'Azienda, dovrà attivare gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 per quanto riguarda la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione da attivare. Al riguardo, si dà atto che non esiste rischio di interferenza tra la Comunità e la Società, in quanto la Comunità non ha la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolgono le prestazioni. La Società dovrà inoltre attenersi a tutta la normativa vigente in materia di sicurezza sui cantieri. La Società è responsabile della sicurezza dei luoghi in cui si svolgono gli interventi e del rispetto delle altre norme regolamentari vigenti in materia nonché del rispetto del piano di sicurezza predisposto. La Società dovrà presentare alla Comunità e all'Azienda copia completata del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, con l'indicazione del Direttore tecnico del cantiere responsabile del piano. Detto piano dovrà coordinarsi, completandolo, col piano generale di sicurezza e valutazione dei

rischi del Presidio dell'ex Ospedale Psichiatrico di Pergine Valsugana, dell'Ospedale Riabilitativo "Villa Rosa" e delle altre strutture sanitarie interessate ai lavori, redatto dal Responsabile della sicurezza dell'Azienda, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, tenuto conto che lo stesso contiene:

- un'analisi dei pericoli specifici del lavoro oggetto del contratto;
- i mezzi da mettere in atto e le azioni da intraprendere per la prevenzione di tali pericoli;
- la segnaletica di sicurezza, di circolazione e/o di salute, opere provvisoriale e misure precauzionali da mettere in atto sui luoghi di lavoro specifica per i vari interventi sia per la sicurezza di tutti gli operatori di Reparti e/o Servizi dell'Azienda che dell'assuntore dei lavori, che di terzi;
- i compiti delle varie funzioni in merito al problema della sicurezza.

Per quanto riguarda specificatamente gli oneri per la sicurezza a carico della Società, la stessa dovrà ottemperare a quanto indicato nell'allegato B) al presente atto;

- g) inviare alla Comunità e all'Agenzia del Lavoro il modulo "rapportino di inizio cantiere" e la "scheda coordinatore" lo stesso giorno di inizio dei lavori, oltre a copia dei modelli UniLav alla Comunità; la scheda relativa all'attrezzatura messa a disposizione ed all'abbigliamento fornito ai lavoratori;
- h) inviare alla Comunità e all'Agenzia del Lavoro, all'atto del loro

verificarsi, eventuali rinunce all'occupazione e relative motivazioni utilizzando il modello di proposta assunzione predisposto dall'Agenzia e sottoscritto dal lavoratore, e raccordarsi con la Comunità e con l'Azienda per attivare le eventuali procedure finalizzate alla corretta sostituzione dei lavoratori dimissionari. In caso di dimissioni o licenziamenti è fatto obbligo di inviare alla Comunità e all'Agenzia del Lavoro il rapportino di variazione cantiere, indicando le motivazioni. Il lavoratore subentrante deve essere iscritto nelle liste approvate dall'Agenzia del Lavoro. Non sono ammessi disoccupati iscritti in lista di mobilità o beneficiari della relativa indennità, né destinatari che abbiano maturato i requisiti minimi per fruire della pensione di anzianità o di vecchiaia. Tempestiva comunicazione alle suddette parti va prevista anche in caso di eventuali provvedimenti disciplinari. Eventuali assenze dei lavoratori dovranno essere comunicate alla Comunità e all'Azienda. In caso contrario, la presente convenzione può essere inappellabilmente annullata;

- i) disporre l'effettuazione a favore dei lavoratori delle visite mediche previste dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. ed ii., con oneri interamente a proprio carico;
- j) far partecipare i lavoratori ad eventuali giornate formative a sostegno dell'inserimento lavorativo ed informative in merito alle finalità dell'Intervento, alle modalità di attuazione, agli aspetti contrattuali, alla sicurezza sul lavoro, nonché all'attività di formazione che si rende opportuna in merito alla tipologia di intervento prevista ed alle

categorie specifiche dei lavoratori coinvolti. In particolare, per il caposquadra sono previste attività formative specifiche, prima dell'avvio del cantiere. Le giornate di formazione/informazione vengono considerate lavorative a tutti gli effetti, nel caso di rapporti di lavoro già in essere;

- k) presentare mensilmente alla Comunità copia dei rapportini settimanali presenze operai e i fogli presenza mensili. Presentare alla Comunità e all'Agenzia del Lavoro, entro la settimana successiva al termine dei lavori, il rapportino di fine cantiere. E' fatto obbligo di presentare, entro 60 giorni dal termine del progetto, la contabilità finale sulla base dell'attività svolta, composta da tabella riassuntiva costi manodopera, dichiarazione di corrispondenza al vero dei dati esposti, "scheda di rilevazione" di ciascun lavoratore (da consegnare con le dovute misure di riservatezza) e "relazione tecnica finale" contenente la descrizione degli interventi eseguiti, redatta e sottoscritta dal Coordinatore di cantiere e controfirmata per approvazione dall'Azienda; il tutto secondo le indicazioni e nel rispetto rigoroso dei termini dati dalla Comunità, pena la sospensione nella liquidazione del saldo;
- l) comunicare tempestivamente, e comunque in corso di esecuzione del progetto, eventuali modifiche ai dati di spesa conseguenti ad aggiornamenti contrattuali, nuove disposizioni previdenziali e/o di Legge. La Comunità si impegna a riconoscere e liquidare, verificatane la regolarità, l'eventuale aumento del costo manodopera derivante da tali circostanze, i costi previsti dall'Intesa Collettiva

Provinciale di Lavoro (festività infrasettimanali e maggiorazioni orarie, costo previdenza complementare a carico del datore di lavoro (Laborfonds)) e costi correlati, subordinatamente alla relativa copertura finanziaria dell'Agenzia del Lavoro e dell'Azienda;

- m) sovrintendere alla tempestiva e continua esposizione presso la sede di lavoro di cui al precedente art. 4 del cartello "Interventi di accompagnamento all'occupabilità" consegnato alla Società ad inizio progetto.

ART. 8

La Società tiene sollevato ed indenne la Comunità da ogni controversia che possa derivare da contestazioni o danni causati a terzi in ordine all'esecuzione delle prestazioni. A tal fine la Società produce alla Comunità idonea polizza assicurativa R.C.T./R.C.O. a copertura della responsabilità che può derivare da lesioni a persone, cose o animali, fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

- R.C.T.: € 3.000.000,00 per ogni sinistro, sia per danni a persone che a cose, anche se appartenenti a più persone;
- R.C.O.: € 3.000.000,00 per sinistro, ma con il limite di € 1.500.000,00 per persona infortunata.

La documentazione dovrà essere prodotta in originale o copia conforme all'originale. Ai sensi del D.P.R. 445/2000, la documentazione prodotta in copia dovrà essere accompagnata, qualora ammissibile, da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi.

Per eventuali inadempienze rispetto a quanto previsto dalla presente

convenzione, ovvero mancanze e/o disservizi rilevanti rispetto alla corretta e regolare esecuzione delle prestazioni, la Comunità potrà rivalersi nei confronti della Società con la richiesta del pagamento di penalità.

Le penali, il cui importo non potrà in ogni caso essere inferiore ad € 155,00, saranno stabilite dalla Comunità previa regolare contestazione scritta di inadempienza, verso la quale la Società avrà la facoltà di presentare le proprie contro-deduzioni entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della contestazione. Mancanze o disservizi di grave entità o frequenti inadempimenti di minore entità oggetto di contestazioni e reclami formali da parte della Comunità (superiori a sei contestazioni), potranno costituire motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi del Codice Civile. Il pagamento delle penalità e la risoluzione del contratto per inadempienza grave non liberano la Società dalla responsabilità dei danni causati dalle inadempienze stesse.

L'ammontare delle sanzioni, degli eventuali danni e delle spese da essi derivanti verrà trattenuto a conclusione del servizio all'atto del pagamento del saldo.

ART. 9

In caso di esecuzione parziale del progetto (vedasi art. 7 – lett. a), di esecuzione con personale non rientrante nelle tipologie dell'Intervento o comunque di esecuzione non idonea al conseguimento degli obiettivi dell'Intervento, la Comunità può revocare lo stesso a suo giudizio insindacabile. In caso di risoluzione la Società ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite regolarmente.

E' fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto della presente

convenzione.

ART. 10

La Comunità effettuerà controlli periodici mediante proprio personale al fine di verificare che le prestazioni fornite dalla Società siano conformi a quanto previsto dal progetto e dalla presente convenzione. L'eventuale mancata osservanza delle norme sopra esposte può comportare in qualsiasi momento la sospensione delle attività e pertanto la risoluzione della convenzione e/o l'applicazione delle penali ai sensi del sopraccitato articolo 8.

L'approvazione degli atti contabili finali spetta alla Comunità.

ART. 11

Il costo massimo per la realizzazione del progetto di cui alla presente convenzione è previsto in complessivi € 72.371,45 IVA 22 % compresa, di cui:

a)	COSTO MANODOPERA CAPOSQUADRA	€	8.247,54
b)	COSTO MADODOPERA OPERAI COMUNI	€	35.330,88
c)	COSTO DI GESTIONE (23,88% costo manodopera lett. a) + b)		
		€	10.406,53
d)	COORDINATORE DI CANTIERE (13% del contributo provinciale del 100% sul costo manodopera caposquadra lett. a), del 70% sul costo manodopera operai comuni liste Int.19 di € 32.613,12 facente parte della lett. b) e del 100% sul costo manodopera operai comuni liste disabili => 80% di € 2.717,76 facente parte della lett. b)€		4.393,28
e)	ONERI PER LA SICUREZZA	€	<u>942,63</u>
	IMPONIBILE	€	59.320,86

IVA 22%	€ <u>13.050,59</u>
TOTALE COMPLESSIVO IVA inclusa	€ 72.371,45

Il costo complessivo sopra indicato è stato determinato in base ai vincoli e agli obblighi previsti dall'Intervento per l'anno 2018 approvato dall'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento e dalla vigente Intesa Collettiva Provinciale di Lavoro per i lavoratori occupati nelle iniziative di utilità collettiva, tra cui l'Intervento 19, stipulata tra la Federazione Trentina della Cooperazione e le Organizzazioni Sindacali.

Si dà atto che è stata applicata una procedura di confronto concorrenziale per l'aggiudicazione del progetto, per cui non è vincolante la comparazione del compenso (costo gestione) al valore storico praticato per affidamenti di analoghi servizi e che il finanziamento pubblico risulta indispensabile per procedere all'inserimento professionale di soggetti svantaggiati, altrimenti economicamente non vantaggioso.

Per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto non possono essere richiesti ulteriori specifici finanziamenti pubblici.

Non sono ammissibili spese per l'effettuazione di lavori già finanziati negli anni precedenti.

ART. 12

L'importo complessivo massimo spettante alla Società per l'esecuzione delle prestazioni, determinato in € 72.371,45 IVA 22% compresa, secondo quanto indicato al precedente art. 11, verrà liquidato nel seguente modo:

- liquidazione in 5 rate posticipate mensili per l'importo complessivo di € 9.000,00 (novemila/00) più IVA cadauna, composto da costo manodopera caposquadra, costo manodopera operai comuni, costo

- di gestione e costo Coordinatore di cantiere, su presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolarità contributiva;
- liquidazione del saldo delle voci suesposte e dell'intera voce oneri per la sicurezza al termine del progetto, sulla base dei costi effettivi, previa verifica della copertura finanziaria da parte dell'Agenzia del Lavoro e dell'Azienda, nel limite massimo complessivo di spesa previsto nella presente convenzione, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 7 lett. l), e su presentazione di regolare fattura corredata della documentazione richiesta all'art. 7 lett. k). La liquidazione finale è altresì subordinata all'accertamento della regolarità contributiva.

Le fatture dovranno sempre riportare, a pena di sospensione nel pagamento, il CIG, come da successivo art. 16, ed i costi separati (costo manodopera caposquadra, costo manodopera operai comuni, costo di gestione, costo Coordinatore di cantiere e oneri per la sicurezza).

Il costo di gestione è riconosciuto in percentuale sul costo manodopera (caposquadra e operai comuni) effettivo ed è regolato sulla rata a saldo.

I costi finanziati dall'Agenzia del Lavoro non possono superare quelli riconosciuti dalla medesima Agenzia del Lavoro ai fini dell'assegnazione del contributo.

La liquidazione della prima rata è subordinata, oltrech  alla verifica della regolarit  contributiva attestata dal DOL (Durc On Line), alla presentazione da parte della Societ  di:

- documentazione attestante l'avvenuta assunzione (modelli UniLav);

- rapportino di inizio cantiere;
- scheda Coordinatore di cantiere;
- scheda relativa all'attrezzatura messa a disposizione ed all'eventuale abbigliamento fornito ai lavoratori.

Sarà data esecuzione a quanto disposto dall'art. 30 (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni), comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016 e s.m. ed i. (D.Lgs. 56/2017) "in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva".

ART. 13

Il pagamento dei corrispettivi mensili avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle relative fatture al repertorio della Comunità. Il pagamento si intende effettuato con l'emissione del mandato. Nel caso il pagamento dei corrispettivi sia subordinato al ricevimento di specifica documentazione e qualora la medesima pervenga in data successiva alle fatture, i 30 giorni decorrono dalla data di ricevimento di tale documentazione. Il pagamento degli importi a saldo avverrà ad avvenuto ricevimento e controllo della documentazione di rendiconto di cui all'art. 7 – lett. k) e previa verifica del contributo dell'Agenzia del Lavoro e dell'Azienda.

Ai fini dell'emissione delle fatture elettroniche, si precisa che la Comunità è soggetta allo split payment.

ART. 14

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni nascenti dalla presente convenzione, la Società è tenuta a costituire, prima della sottoscrizione della convenzione stessa, una cauzione definitiva, nella forma della fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, pari ad € 2.966,05.

Non saranno accettate fideiussioni che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Comunità.

La cauzione dovrà perdurare sino alla scadenza della convenzione, fermo restando che lo svincolo della garanzia sarà autorizzato dalla Comunità dopo l'accertamento dell'inesistenza di pendenze relative agli obblighi della convenzione e dopo l'approvazione della contabilità finale.

ART. 15

Per l'espletamento dell'incarico di cui all'articolo 1 la Società ha necessità di trattare i seguenti dati: dati personali (sia comuni che sensibili) riferiti agli utenti e loro familiari.

La Società è conseguentemente nominata Responsabile del trattamento e riconosce che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 196/03).

In particolare la Società si impegna a:

- ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali rispettando le disposizioni previste;
- agire in modo lecito e secondo correttezza verificando che i dati trattati siano esatti, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono raccolti e successivamente trattati;
- adottare, verificare e rispettare le misure di sicurezza minime

nonché idonee come prescritto dal titolo V della parte I del Codice in materia di protezione dei dati personali e dal proprio disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza;

- verificare il costante funzionamento ed aggiornamento delle misure di sicurezza già esistenti e quelle che verranno successivamente adottate;
- provvedere alla nomina degli incaricati del trattamento dati come previsto dall'art. 30 del Codice in materia di protezione dei dati personali vigilando su di essi affinché siano osservate le disposizioni e le istruzioni impartite;
- comunicare alla Comunità, quale Titolare del trattamento, qualsiasi disfunzione che possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati;
- fornire informazioni in caso di richiesta da parte degli interessati, come previsto dalla Parte I, titolo II (Diritti dell'interessato) del Codice in materia di protezione dei dati personali;
- attenersi alle altre ulteriori istruzioni che possono essere contenute nella presente convenzione o successivamente impartite dalla Comunità;
- entro il 31 dicembre dell'anno in corso la Società deve provvedere a elaborare ed inviare alla Comunità, quale Titolare del trattamento, una relazione sulle misure di sicurezza adottate.

La Comunità, quale Titolare del trattamento, si riserva la possibilità di effettuare verifiche sui trattamenti svolti per conto proprio dalla Società.

ART. 16

La Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. A tal fine si obbliga a comunicare alla Comunità, entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'articolo 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

La convenzione è comunque risolta, ai sensi del comma 8 dell'articolo 3 citato, in tutti i casi in cui i pagamenti derivanti siano eseguiti senza avvalersi di conti correnti dedicati accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.

In ottemperanza a quanto disposto dalla L. 136/2010, il Codice CIG dovrà essere riportato obbligatoriamente su ciascuna fattura inviata alla Comunità, oltreché su tutti i documenti amministrativi e contabili della Società, sia cartacei che informatici, riguardanti il progetto.

ART. 17

Si dà atto che le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 8 dd. 29/01/2018 e del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità, approvato con deliberazione della Giunta n. 191 dd. 30/12/2014, si applicano anche alla Società, obbligata al loro rispetto dal momento dell'avvenuta esecutività del presente atto, pena risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 18

Ad integrazione di quanto previsto al precedente art. 8, il contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, in caso di

inadempienza della Società anche in relazione ad una sola delle obbligazioni contrattuali, previa notificazione scritta da inviarsi a cura della Comunità, a mezzo Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al domicilio della Società.

E' facoltà della Comunità procedere alla risoluzione del contratto anche qualora si verifichino a carico della Società le ipotesi previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii. (motivi di esclusione).

Ricorrendo la fattispecie della clausola risolutiva espressa, la risoluzione del contratto si verifica di diritto quando la Comunità dichiara alla Società che intende avvalersi della clausola risolutiva stessa.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Comunità non compensa le prestazioni non eseguite, ovvero non eseguite correttamente, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.

Ai sensi dell'art. 1454 c.c., quando nel corso del contratto la Comunità accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare, mediante apposita diffida ad adempiere, un congruo termine entro il quale la Società si deve conformare alle prescrizioni richieste. La diffida contiene la dichiarazione che, trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.

La risoluzione del contratto fa sorgere a favore della Comunità il diritto di escutere la cauzione definitiva e di assicurare l'esecuzione della fornitura affidando la stessa ad altra Società Cooperativa.

ART. 19

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia alle prescrizioni fissate dall'Agenzia del Lavoro della Provincia

Autonoma di Trento in sede di approvazione dell'Intervento 19 per l'anno 2018.

ART. 20

In caso di inadempienze relative all'effettuazione di quanto stabilito dalla presente convenzione è competente il Foro di Trento.

ART. 21

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione della presente convenzione, (registrazione, diritti di rogito, tasse ed ogni altra, nessuna esclusa ed eccettuata), sono a carico della Società.

Ai fini del calcolo dei diritti di rogito, si determina il valore del presente contratto in € 59.320,86. L'importo relativo ai diritti di rogito dovrà essere ridotto al 50%, giusta combinato disposto dell'art. 17 del D.Lgs. 460/97 e del punto 9) delle Norme Speciali della Tabella D allegata alla L. 604/62 e s.m.i., in quanto la Società è una ONLUS.

La presente convenzione – inclusi gli allegati – è esente dall'imposta di bollo in modo assoluto, ai sensi dell'art. 27–bis della Tabella – ALLEGATO B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s. m. ed integrazioni.

Su richiesta delle parti, io, Segretario generale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, redatto e stipulato in modalità elettronica mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici su ____ (____) pagine a video, delle quali ho dato lettura alle parti, le quali lo hanno dichiarato e riconosciuto conforme a verità ed alle loro volontà ed in segno di accettazione sottoscritto, in mia presenza, con firma digitale, a sensi dell'art. 52 bis della Legge 19 febbraio 2013, n. 89, verificate a mia cura ai sensi dell'art. 10 del D.P.C.M. 30 marzo

2009. Il presente atto consta di due allegati. Il presente atto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico e verrà trasmesso in via telematica all'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Trento e in tale sede verrà registrato con spese contrattuali assolute in misura fissa pari ad € 200,00.

Per la COMUNITA' ALTA
VALSUGANA E BERSNTOL

IL PRESIDENTE

Pierino Caresia

Per COOPERATIVA 90
SOCIETA' COOPERATIVA
DI SOLIDARIETA' SOCIALE

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Paolo Pontalti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Valerio Bazzanella

U/Prog/eg/2018/comunitàaltavalsuganaebersntol/convenzioni/convenzioneabbellimento APSS 2018.doc

ALLEGATO A)



Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
Provincia Autonoma di Trento

Servizio Attuazione Pianificazione e
Manutenzione Immobili

PROGETTO "INTERVENTO 19"

- anno 2018 -

Zona di PERGINE VALSUGANA

Abbellimento urbano e manutenzione del verde

Presidio ex Ospedale Psichiatrico di Pergine Valsugana

Ospedale Riabilitativo "Villa Rosa" - via Spolverine - Pergine Valsugana

SERVIZIO ATTUAZIONE PIANIFICAZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI

Il Referente di Zona
Servizio Attuazione Pianificazione e
Manutenzione Immobili
- per. ind. Stefano Zanghellini -



Visto:
Il Dirigente
Servizio Attuazione Pianificazione e
Manutenzione Immobili
- ing. Mauro Trentinaglia -

CS.05.18

Pergine Valsugana, febbraio 2018

PREMESSA

In base all'articolo 2 della Convenzione tecnico-amministrativa pluriennale (2016-2018) con la Comunità Alta Valsugana e Bersntol "L'Azienda provvede direttamente, attraverso i propri servizi tecnici, alla redazione dei progetti" e conseguentemente come da richiesta dell'Amministrazione del Distretto, anche quest'anno per la manutenzione del verde, si prevede il coinvolgimento dell' "INTERVENTO 19", per la durata di 6 mesi circa. Per il restante periodo si provvederà con gara attraverso affidamento concorrenziale.

I Progetti Azione 10 ora denominati "Intervento 19" riguardano le pertinenze dei vari edifici dell'ex Ospedale Psichiatrico e dell'Ospedale Riabilitativo Villa Rosa di Pergine.

Grazie agli interventi realizzati nel corso dei citati progetti ne è stata assicurata la manutenzione delle pertinenze, nonché la realizzazione di azioni di abbellimento delle relative zone a verde.

Le opportunità lavorative date alle persone assunte per la realizzazione dei vari progetti, quasi tutti utenti dei Centri di Salute Mentale e delle strutture psichiatriche del Distretto Alta Valsugana rappresentano (in un quadro di integrazione socio-sanitario) un'occasione preziosa per dare una risposta dignitosa ed efficace ai loro bisogni occupazionali, come risulta dalla relazione dell'Unità Operativa di Psichiatria.

L'Amministrazione del Distretto in accordo con il Direttore della Tecnostuttura Area Tecnica, ha attivato direttamente detti progetti in convenzione con la Comunità Alta Valsugana e Bersntol, avvalendosi di quanto previsto dall'art. 5 della legge 08.11.1991, n. 381 e s.m., che consente l'affidamento diretto alle Cooperative sociali di tipo B, purché le Convenzioni siano stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e di efficienza.

La presente proposta progettuale "Intervento 19" per l'anno 2018 – recepisce le esigenze occupazionali ai fini terapeutici riabilitativi espresse nella lettera n. 18282 dd. 27 novembre 2017 del dott. Lorenzo Gasperi, di seguito riportate:

- squadra di Alta Valsugana: 230 ore settimanali (1 caposquadra, 13 operai).

La nota stessa evidenzia come: "il progetto ha confermato le potenzialità per gli utenti sia come opportunità di reinserimento sociale per il miglioramento delle capacità relazionali e organizzative, sia come importante elemento di rinforzo rispetto ad interventi di progettazione a fini terapeutico – riabilitativi, vi è stata una buona continuità nell'adesione al progetto e benefici sia dal punto di vista delle condizioni psicopatologiche che dal punto di vista relazionale – è quindi in continuità con quanto realizzato negli anni precedenti", sia per i lavori che per la gestione, in convenzione con la Comunità Alta Valsugana e Bersntol, degli interventi da realizzarsi nelle pertinenze degli edifici dell'ex Ospedale Psichiatrico e dell'Ospedale Riabilitativo Villa Rosa di Pergine.

In base all'art. 2 della sopracitata Convenzione tecnico-amministrativa approvata con nostra delibera del Direttore Generale n. 87 dd. 18/02/2016, la cooperativa è responsabile dell'applicazione ed assolvimento degli obblighi del decreto legislativo n. 81 del 09/04/2008 e successive modificazioni ed altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza pertanto nessun ruolo ai fini delle vigenti normative sulla sicurezza e sui lavori pubblici è svolto da APSS ed in particolare dal Servizio Attuazione Pianificazione e Manutenzione Immobili.

Unico adempimento richiesto è che in base all'art. 3 il certificato di regolare esecuzione dei lavori dovrà essere corredato del visto dell'Azienda quale ente fruitore del servizio in oggetto.

DESCRIZIONE INTERVENTI

Presidio Ex Ospedale Psichiatrico di Pergine Valsugana – parco e pertinenze edifici

Sfalcio tappeti erbosi mq 9.918, aiuole mq 278, siepi ml 618

I lavori di manutenzione ed abbellimento interessano sempre la parte di proprietà dell'A.P.S.S. costituita da strade, parcheggi, zone a prato, aiuole, siepi e parco – giardino nella zona piana dell'area e nelle pertinenze dei Masi Tre Castagni e S. Pietro. Si prevedono i seguenti interventi:

- manutenzione e pulizia di inizio stagione con sgombero e trasporto a discarica delle ramaglie e del residuo degli schianti causati dalla neve. Gli interventi riguardano le zone a prato, le aiuole, le siepi, il parco-giardino, le rampe ed il riempimento a ridosso del muro di sostegno e della cabina elettrica del nuovo Villa Rosa. Si dovrà provvedere al ripristino dello strato vegetale nelle zone a prato con il riporto di terra vegetale, la concimazione e la stesura di corteccia protettiva nelle aiuole, nonché la potatura di siepi e piante ornamentali.
- sfalcio manuale dell'erba nelle zone non accessibili con le macchine;
- sistemazione di aiuole, di semina zone a prato, di piantumazione di fiori o siepi;
- inaffiamento giornaliero di tutte le fioriere e piante varie presenti sull'intera superficie;
- pulizia canalette, griglie ecc. su strade interne al presidio;
- raccolta di carta e fogliame con relativo svuotamento giornaliero dei cestini.

Ospedale Riabilitativo "Villa Rosa" in via Spolverine n. 84 a Pergine Valsugana – parco e pertinenze edifici

Sfalcio tappeti erbosi mq 1.833, aiuole mq 4.497, prato su scarpata mq 884, siepi ml 93

Si prevedono interventi di recupero schianti causati dalla neve, di manutenzione, pulizia, sfalcio manuale, decespugliamento ed estirpazione di vegetazione infestante sulle rampe delle varie strade e dei percorsi di accesso e di collegamento degli edifici, nelle zone a verde, nelle aiuole e negli spazi alberati antistanti l'Ospedale ed individuati sulla planimetria allegata, nonché la raccolta di carta e fogliame con relativo svuotamento giornaliero dei cestini.

Sarà attivata la pulizia di canalette e caditoie esistenti su percorsi pedonali e la sistemazione della pavimentazione degli stessi, nonché la posa in opera di arredi quali panchine, tavoli e cestini porta rifiuti. Si prevedono, inoltre, la verniciatura di recinzioni esistenti, la sistemazione delle staccionate, la piantumazione di siepi, l'inerbimento di zone a verde degradate e la realizzazione di tratti di parapetti in legno trattato.

STIMA DEI LAVORI

Come da lettera n. 18282 dd. 27 novembre 2017 del dott. Lorenzo Gasperi, si propone gli interventi descritti saranno eseguiti con l'impiego, per un periodo di sei mesi, di lavoratori iscritti nelle liste per una occupazione temporanea in lavori socialmente utili:

- ~~tipologia "B"~~ ^A ~~disoccupati da più di 3 mesi con più di 50 anni;~~
n° 1 caposquadra in possesso di idonea professionalità a tempo pieno a 35 ore settimanali;
- ~~tipologia "C"~~ ^A ~~disoccupati invalidi legge 68/99 e~~ ~~tipologia "D"~~ ^A ~~disoccupati in difficoltà occupazionale in quanto soggetti a processi di emarginazione sociale o portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali segnalati dai servizi sociali e/o sanitari attraverso apposita certificazione, disoccupati appartenenti ad un nucleo familiare che percepisce il reddito di garanzia segnalati dai servizi sociali e/o sanitari attraverso apposita certificazione;~~
n° 13 operai a tempo parziale a 15 ore settimanali.

IL RESPONSABILE DEL LAVORO
-del LAVORO-

A. Stima della mano d'opera e dei tempi di attuazione necessari.

Per realizzare i lavori descritti si prevede l'impiego per il periodo di 6 (sei) mesi di una squadra impegnata nel Presidio dell'ex Ospedale Psichiatrico, dell'Ospedale "Villa Rosa" a Pergine Valsugana. La squadra sarà composta da lavoratori individuati, su proposta del Servizio Sanitario Mentale e Servizio Sociale, dalla Lista di Iscrizione Temporanea - anno 2018 - in lavori socialmente utili e precisamente:

- n. 1 caposquadra Lett. "~~B~~"^A a tempo pieno con orario settimanale 35 ore;
- n. 13 lavoratori/lavoratrici Lett. "~~C-D~~" a tempo parziale con orario settimanale 15 ore.

B. Composizione della squadra e ore di lavoro.

I lavoratori saranno occupati a Pergine Valsugana nel Presidio dell'ex Ospedale Psichiatrico, nell'Ospedale "Villa Rosa" e così suddivisi:

Numero	Soggetti	Tipologia	Ore	Ore settimanali
1	Caposquadra	B ^A	35	35
13	Operai	C-D	15	195
Totale				230

C. Stima importo lavori

Al fine di quantificare il presunto onere finanziario necessario per la realizzazione degli interventi descritti, si stimano gli importi relativi alla manodopera, materiali, noli attrezzature e trasporti, valorizzandoli ai prezzi unitari determinati dall'Agenzia del Lavoro della PAT e tenendo conto della produttività che caratterizza le maestranze in ispecie:

1. Stima manodopera:
n. 5.980 ore complessive (26 sett. x 230 ore a settimana)
per costo orario pari ad Euro 7,41.= Euro 44.307,30.=
2. Stima dei materiali:
Carburante, carpenteria metallica, chioderia, materiale accessorio, concime presemina organico minerale, concime post emergenza, sementi prati intensivi, terreno vegetale, cemento ed inerte misto per cls, corteccia, (stabilizzato calcareo, vernici, diluenti, antiruggine, pennelli, impregnante per legno, paleria trattata per recinzioni, panchine, tavoli, cestini porta rifiuti).
a stima Euro 3.000,00.=
3. Stima dei noli e trasporti
Decespugliatore, escavatore, terna, furgone, autocarro
a stima Euro 2.000,00.=

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO Zona Pergine Valsugana - anno 2018

1) Importo lavori in appalto:

Mano d'opera	Euro 44.307,30.=	
Oneri di gestione		
(stima comunicata da Cooperativa 90)	Euro 11.076,83.=	
Coordinatore di cantiere		
(stima comunicata da Cooperativa 90)	<u>Euro 4.467,76.=</u>	
Totale importo lavori presunto		Euro 59.851,89.=

2) Somme a disposizione:

Materiali	Euro 3.000,00.=	
Noli e trasporti	Euro 2.000,00.=	
Imprevisti (circa 5%)	Euro 3.242,59.=	
Oneri fiscali IVA (22%)	<u>Euro 14.980,79.=</u>	
Totale somme a disposizione presunto		Euro 23.223,38.=

Importo totale del Progetto Zona Pergine **Euro 83.075,27.=**

Contributo stimato in base ai parametri dell'Agenzia del Lavoro
(100% caposquadra, 70% operai, 13% coordinatore di cantiere) **Euro 46.368,36.=**

Importo presunto a carico dell'A.P.S.S. – Progetto –Zona Pergine	Euro 36.706,91.=
---	-------------------------

Valutazione congruità della spesa

Nell'ipotesi di procedere mediante servizio affidato a Ditte idonee mediante procedure ordinarie di scelta del contraente vengono stimati i seguenti costi; i valori €/mq sono stati desunti dalla gara pluriennale (2015/2018) relativa all'esecuzione del servizio di manutenzione delle aree a verde nel Distretto Est.

STIMA COSTI MANUT. VERDE CON DITTA ESTERNA SU BASE 2017 - VILLA ROSA E EX O.P. PERGINE						
	SFALCIO TAPPETI ERBOSI mq	AIUOLE mq	PRATO SU SCARPATA mq	SIEPI ml	TOT mq	TOT ml
VILLA ROSA	1.833,00	4.497,00	884,00	93,00	7.214,00	93,00
ex O.P. PERGINE	9.918,00	278,00		618,00	10.196,00	618,00
TOTALI	11.751,00	4.775,00	884,00	711,00	17.410,00	
€/mq/ml	0,10	0,90	0,50	2,00		
n. interventi anno	13,00	3,00	5,00	2,00		
COSTI €	15.276,30	12.892,50	2.210,00	2.844,00	€ 30.378,80	
IVA 22%	3.360,79	2.836,35	486,20	625,68	€ 6.683,34	
TOTALI COSTI	18.637,09	15.728,85	2.696,20	3.469,68		
TOTALE GENERALE					€ 40.531,82	
STIMA 2018 PROGETTI INTERVENTO 19						
COSTO PROGETTI	€ 83.075,27					
CONTRIBUTO AGENZIA DEL LAVORO	-€ 46.368,36					
TOTALE COSTI PROGETTI INT. 19 IVA COMPRESA	€ 36.706,91					

Visto quanto sopra la spesa per APSS può considerarsi congrua se considerata al netto del contributo dell'Agenzia del Lavoro.

VILLA ROSA

Descrizione	SUP.	TOTALI
SFALCIO TAPPETI ERBOSI	363	1833
	1018	
	246	
	206	
AIUOLE	357	4497
	892	
	53	
	53	
	53	
	168	
	526	
	64	
	21	
	210	
	86	
	33	
	52	
	69	
	148	
	81	
	136	
	35	
	40	
	1420	
PRATO SU SCARPATA	680	884
	204	

7214 TOTALE

DISTRETTO

Descrizione	SUP.	TOTALI
SFALCIO TAPPETI ERBOSI	245	9918
	474	
	959	
	279	
	185	
	232	
	730	
	620	
	450	
	1030	
	1157	
	685	
	167	
	1228	
	417	
	1060	
AIUOLE	20	278
	12	
	73	
	44	
SIEPI (ml)	129	618
	55	
	85	
	158	
	27	
	54	
	55	
	25	
	159	

10196 TOTALE



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE- PARTE 2

Capitolo IV

4. COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA PER ELIMINARE I RISCHI DA INTERFERENZE

L'Appaltatore ha l'obbligo di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi correlati alla sua attività specifica e di provvedere all'individuazione e all'attuazione delle misure preventive e protettive necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi.

I costi relativi all'applicazione delle misure summenzionate sono a carico dell'Appaltatore, il quale deve dimostrare che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili da prezziari riconosciuti dal Committente o dal mercato.

I costi della sicurezza necessari per la eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi da interferenze sono computati dal Committente attraverso l'elaborazione del presente documento e non sono soggetti a ribasso.

I costi per appalti di durata inferiore all'anno, sono da considerarsi per l'intera durata dell'appalto; per appalti pluriennali, i costi computati sono annuali; per contratti "aperti a chiamata", i costi vengono corrisposti se vi sono chiamate. In ogni caso il Committente corrisponde solo i costi effettivamente sostenuti dall'Appaltatore. Nel caso di contratti pluriennali, i costi possono essere annualmente aggiornati secondo le regole previste nel contratto.

Detti costi sono stati quantificati e valutati a monte dal Committente e sono riportati nella seguente tabella:

n. interferenza	Descrizione misure computate	IMPORTO
1	Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti del Servizio Aziendale competente per verificare l'efficacia delle misure adottate	€ 32,00
3	Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti del Servizio Aziendale competente per verificare l'efficacia delle misure adottate	€ 32,00
5	Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti del Servizio Aziendale competente per verificare l'efficacia delle misure adottate	€ 32,00
6	Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti del Servizio Aziendale competente per verificare l'efficacia delle misure adottate	€ 32,00
7	Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti del Servizio Aziendale competente per verificare l'efficacia delle misure adottate	€ 32,00
16	Tamponamenti e aspirazione localizzata	€ 32,00
20	Segnaletica di sicurezza	€ 32,00
22	Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti del Servizio Aziendale competente per verificare l'efficacia delle misure adottate	€ 32,00
42	Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti del Servizio Aziendale competente per verificare l'efficacia delle misure adottate e segnaletica specifica	€ 32,00
43	Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti del Servizio Aziendale competente per verificare l'efficacia delle misure adottate	€ 32,00
45	Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti del Servizio Aziendale competente per verificare l'efficacia delle misure adottate	€ 32,00
46	Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti del Servizio Aziendale competente per verificare l'efficacia delle misure adottate	€ 32,00
47	Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti del Servizio Aziendale competente per verificare l'efficacia delle misure adottate e segnaletica specifica	€ 32,00
48	Riunioni periodiche tra referenti dell'appaltatore e referenti del Servizio Aziendale competente per verificare l'efficacia delle misure adottate	€ 32,00
	Totale degli apprestamenti, dpi, opere provvisorie, ecc. di cui al prezzario:	€ 494,63

n. interferenza	Descrizione misure computate	IMPORTO
--------------------	------------------------------	---------

Totale :		€ 942,63
----------	--	----------